

R. Cron. 287/2020



N° 12/2020 FALL.

N° 12/20 R. Sent.
N° 5/20 R. Gen.
N° 15/20 Repert.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Nicola Del Vecchio	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 5/2020, promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Schiavon Luca

nei confronti di

PENELOPE SRL (C.F. 01479020297) con sede legale in Lusia (RO) Via della Torre n. 129

Convocati i ricorrenti e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6.

L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9

L.F.;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 26.02.2020 per la parte resistente nessuno è comparso;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento previsto dall'art. 15, co. 3, L.F., con deposito dell'atto presso la casa comunale, a seguito del mancato esito positivo della notifica con modalità automatica presso l'indirizzo di posta elettronica della debitrice risultante dal registro delle imprese e della successiva notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la sede della società; considerato che il credito della ricorrente, per complessivi € 5.924.757,80, è provato



dagli estratti di ruolo (doc. 4) - che costituiscono *“la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria”* e pertanto formano *“idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata”* (cfr. Cass. ordinanza n. 11028/2018) - e dalle cartelle di pagamento notificate alla debitrice (doc. 5);

considerato che i debiti scaduti e non pagati della debitrice risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all’art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalla ricorrente lo supera;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell’art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso AdER;
- l’infruttuosità dell’azione esecutiva promossa dalla ricorrente mediante pignoramento presso la sede dell’impresa e presso terzi (cfr. doc. 7-12);

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l’apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di PENELOPE SRL (C.F. 01479020297) con sede legale in Lusia (RO) Via della Torre n. 129

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore l’avv. **Matteo Sacchetto**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti

ORDINA



al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **1.07.2020 alle ore 10:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al



creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 4.03.2020

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 12 MAR 2020
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zattra

